

Decreto n. 1313

IL RETTORE

VISTO

l'art. 42 del Regolamento studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269;

VISTO

il D.R. n. 6428 del 03.11.2011 di emanazione del "Regolamento cultore della

materia" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del

11.12.2013, in particolare l'art. 30, comma 6;

VISTA

la delibera adottata dal Senato Accademico del 20.12.2013, di affidamento alla

Commissione per l'adeguamento normativo del compito di rivisitare il testo del

Regolamento "Cultore della materia";

VISTA

la delibera adottata dal Senato Accademico del 3.03.2014;

DECRETA

il Regolamento "Cultore della materia" dell'Università degli Studi di Bari ALDO MORO è modificato come da allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari ALDO MORO.

Bari,

1 0 APR 2014

IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio

Author's Meller.

" REGOLAMENTO CULTORE DELLA MATERIA"

Art. 1

La qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare. Requisito essenziale è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, ed essere in possesso di almeno uno dei sequenti titoli:

1) Dottore di ricerca o Specializzato;

11) Titolare di borsa di studio almeno biennale;

III) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

IV) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;

V) Assegnista di ricerca;

VI) Altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento in relazione ad uno specifico ambito disciplinare.

Possono essere proposti alla nomina di cultori della materia i dottorandi e gli

specializzandi che siano stati ammessi almeno al secondo anno.

l Consigli di Dipartimento, in base alle proprie esigenze didattico-scientifiche individuano, con propria delibera, ulteriori requisiti necessari a determinare il possesso di documentata attività scientifica.

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 2

La qualifica di cultore della materia ai fini della composizione delle Commissioni d'esame è proposta dal docente titolare dell'insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell'interessato, al Consiglio di Dipartimento di riferimento, che delibera in proposito, acquisito il parere del Consiglio di Corso di Studio o, dove costituiti, del Consiglio di classe/interclasse.

La proposta dovrà essere corredata da un curriculum sull'esperienza e sulle competenze acquisite dall'interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale. Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali.

Contestualmente alla comunicazione della nomina, al cultore della materia viene consegnata una copia del codice di comportamento in vigore presso l'Università conferente per accettazione; codice che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica. L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Dipartimento.

Art.3

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile secondo le modalità indicate all'art.2 del presente Regolamento, dopo l'ulteriore verifica di una apprezzabile continuità di studio, di ricerca *e* di didattica documentata.

Art.4

Il cultore della materia può far parte delle commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all'art. 30, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle commissioni d'esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" soltanto per la durata di cui all'articolo precedente e con l'indicazione dell'insegnamento.

Art. 5

Il presente Regolamento si applica a partire dal

1 0 APR 2014





PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

	Il sottoscritto prof	
	titolare dell'insegnamento	
	Corso di laurea	
	Dipartimento	
	propone la nomina del dott	
	quale cultore della materia per la insegnamentoSSD	
	Bari,	
	In fede	
	Il sottoscritto nato a il	
	DICHIARA	
	□ di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia per l'anno accademico 20/20	presso:
	Corso di laurea	
	Dipartimenton relazione all'insegnamentoS	SD;
	□ di aver preso visione del Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul Cultore della	а
	materia e di accettarlo in ogni sua parte; □ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:	
	☐ di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti	
	istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universi	tari;
	\square di non essere incorso, nel corso della carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disc	ciplinari
	più gravi del rimprovero verbale.	
ALLEGA alla presente: □ curriculum vitae che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e		
	scientifici posseduti;	
	□ copia di un documento di identità (patente o carta di identità);	
	□ elenco delle pubblicazioni;	
	□ altro:	
	□ dichiarazione di aver preso visione del codice di comportamento in vigore presso l'Università degli	Studi di
	Bari Aldo Moro e di impegnarsi al suo rispetto.	
	Bari,	

In fede